



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Tel 0183 36313 - Fax 0183 36315
e-mail: comunepievediteco@uno.it



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4

Pieve di Tecco, 28/04/2016

OGGETTO : Conferma aliquote imposta municipale propria per l'anno 2016.-

L'anno DUEMILASEDICI il **ventotto** del mese **APRILE** di ore **18,15** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

	CARICA	Pr.	As.
ALESSANDRI Alessandro	Sindaco	P	
CASELLA Angelo	Vicesindaco	P	
FERRARI Walter		P	
ZUNINO Rosanna		P	
BONFIGLIO Andreina			A
BRUNENGO Renzo	Capogruppo M.		A
MOLINARI Alberto			A
		4	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Antonio Fausto ANGELONI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro ALESSANDRI** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.-

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 1/1/2014 l'esclusione dall'imposta dell'Abitazione Principale e delle relative pertinenze, purchè non classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9;

VISTO il D. lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale" municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere dal 01.01.2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al Consiglio Comunale la deliberazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria;

VISTO: l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'applicazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per il corrente anno è il 30.09.2014, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imu;

VISTO il D.L. 24/01/2015 con il quale il territorio del Comune di Pieve di Teco è stato classificato montano;

VISTO l'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legge 201/2011 che fissa le aliquote di base e le aliquote ridotte dell'IMU;

ATTESO che la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale propria(IMU), tutte le novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzioni IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (Art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (Art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 Dicembre 1998, n° 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita da comune, è ridotta del 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali del gruppo D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'Art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n° 208 (Legge stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti(TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote IMU deliberate per l'anno 2015;

RICHIAMATO L'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n° 296;

RICHIAMATO L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, modificato dal D.Lgs. n° 126/2014;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1 Marzo 2016 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dal 31 Marzo 2016 al 30 Aprile 2016;

VISTO il Regolamento IUC;

VISTA la Deliberazione di C.C.n° 16 del 29/07/2015 con la quale si determinavano le aliquote di cui in appresso:

- Abitazione principale e pertinenze: 0,40%
- Altri immobili 1,06%

VISTA la Deliberazione di G.C. N° del ad oggetto: Conferma aliquote imposta municipale propria per l'anno 2016. Proposta al Consiglio Comunale;

VISTO: l'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO: il T.U. delle leggi sugli Enti Locali D.Leg.vo 267/2000;

VISTO: il parere tecnico – contabile favorevole, reso dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.-

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n° 16 del 29/07/2015 come segue:

- Abitazione principale e pertinenze: 0,40%
- Altri immobili 1,06%

3. Di dare atto che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale propria(IMU),tutte le novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzioni IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (Art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/7 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - c) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - d) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (Art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 Dicembre 1998, n° 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita da comune, è ridotta del 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali del gruppo D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2016;

5. Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'Art. 52, comma 2, del D.LGS n° 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

6. Di dichiarare con separata unanime e favorevole votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d. Leg.vo n. 267/2000.

Delib.n° 4 del 28/4/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to **IL SINDACO**
Alessandro ALESSANDRI

f.to **SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

N. _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve di Teco il giorno 10 MAG 2016 per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi.

Pieve di Teco, lì 10 MAG 2016



f.to **SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Antonio Fausto ANGELONI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Fausto ANGELONI